

## DIPORTO COMMERCIALE - ATTIVITA' DI NOLEGGIO O LOCAZIONE

**Premessa:** In caso di attività di noleggio secondo quanto previsto dal D.lgs 146/2008 ex art. 81, è necessario essere in possesso in via primaria della “**dichiarazione di idoneità al noleggio**” rilasciata da un organo tecnico (Ad es. Bureau Veritas, Rina, etc.); successivamente all’ottenimento della “dichiarazione di idoneità al noleggio”, secondo quanto previsto dal D.lgs 146/2008 ex art. 82, dovrà essere richiesto alla Motorizzazione Civile il “**Certificato di idoneità al noleggio**”.

Con il possesso di quanto suindicato si può iniziare la procedura per il rilascio dei contrassegni regionali, che è la mesedima anche per la **Locazione**, con presentazione della seguente documentazione agli Uffici dell’Ispettorato di Porto:

- Iscrizione alla CCIAA;
- Foto del natante con data e firma;
- Richiesta rilascio contrassegni diporto commerciale, debitamente bollato con marca da 16 Euro – [vedi](#);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione – [vedi](#);
- Copia documento di Assicurazione con obbligo attinente alla responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate (art. 41 comma 3bis D.lgs 171/2005);
- Dichiarazione di Potenza motore rilasciato dalla casa costruttrice;
- Certificato di idoneità al noleggio rilasciato dalla Motorizzazione Civile, non necessario in caso di Locazione, – In questa ipotesi va presentato il certificato CE (per imbarcazioni prive del suddetto certificato perché anteriori all’anno 1998 contattare l’Ufficio) oppure attestazione di un Ente tecnico che garantisce il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previsti dallo stesso;
- Documentazione attestante il pagamento di Euro 22,00, Causale 22;
- Ulteriore marca da bollo da 16 Euro.

### **Alcune informazioni importanti da tenere presenti:**

1. I contrassegni rilasciati dall’ Ispettorato di Porto danno la possibilità di navigazione in acque interne e promiscue, **non in acque marittime**;
2. Il limite di dimensioni del natante per la competenza degli Ispettorati di Porto è quello dei 10 metri di lunghezza;
3. I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio **non** possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es.: pesca professionale, conto proprio ex art. 32 L.R. 63/93, immersioni professionali o per ricerca scientifica, uso personale) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto occasionalmente o come eventuale integrazione dell’attività esercitata dal gestore del servizio pubblico di linea;
4. Il locatore o il noleggiatore deve sempre tenere pronta un’idonea unità di salvataggio munita delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa;
5. **Esclusivamente per le attività esercitate nell’ambito del Comune di Venezia** l’ Ordinanza del Comune di Venezia n. 274 del 22 aprile 2015 ([vedi](#)) prevede tra l’altro all’art. 1 comma 1 quanto segue: “*E’ istituita la **zona a traffico limitato** comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano*”;

6. La stessa succitata Ordinanza prevede tra l'altro al capo IV art. 21 quanto segue: **"E' vietata** la circolazione all'interno della zona a traffico limitato a tutte le unità da diporto destinate e utilizzate a uso commerciale ai sensi dell' articolo 2 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto" e delle ordinanze adottate dalle competenti autorità marittima e della navigazione interna ai sensi dell'art. 27 comma 6 del citato decreto";
7. Nelle acque interne non è previsto l'uso di natanti per il noleggio occasionale.